COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) CAPILLI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 17/09/2019

FATTO

Parte ricorrente, anche a mezzo della documentazione allegata, deduce di essere cointestatario insieme al defunto padre del buono fruttifero (BF) serie Q del valore di Lire 2.000.000.

Lamenta che il valore di rimborso del buono riconosciuto presso lo sportello dell'intermediario è inferiore a quello che risulterebbe applicando i rendimenti indicati nella tabella stampata sul retro del titolo; ha presentato formale reclamo all'intermediario, il quale ha confermato la correttezza dei valori comunicati dall'operatore allo sportello.

Parte resistente, confermati i fatti, eccepisce:

- in via preliminare, che la controparte chiede al Collegio l'espletamento di un'attività di natura "prettamente consulenziale" volta alla quantificazione degli importi relativi alla liquidazione del buono oggetto di ricorso rispetto a quanto verrebbe corrisposto a scadenza;
- in merito che il titolo in ricorso, emesso in data 14.3.1989 "appartiene a tutti gli effetti alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "Q" in vigore dal 01/07/1986 al 31/10/1995" e "nessun errore è stato commesso in fase di emissione";
- il BF in parola è stato sottoscritto sul modulo cartaceo fornito dallo Stato per la serie



Q di effettiva appartenenza, i cui saggi di interesse furono stabiliti dal Ministero del Tesoro con apposito Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;

- i rendimenti indicati sul retro del buono corrispondono a quelli previsti dalla tabella allegata al citato D.M. per il taglio di specie (cfr. allegato. 1 alle controdeduzioni), e sono calcolati in base ad un interesse composto per i primi vent'anni ed un interesse semplice al tasso massimo raggiunto, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30esimo anno successivo all'emissione;
- al giorno di emissione del titolo in parola erano in collocamento i Buoni della Serie "Q" così come risultante anche dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni fruttiferi ... ordinari" (cfr. allegato 2 alle controdeduzioni);
- la differenza di rendimento riscontrata dalla controparte è riconducibile all'applicazione della ritenuta fiscale. Infatti, in virtù di quanto stabilito dal D. L. 19/09/1986, n. 556 (pubblicato sulla G. U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) istitutivo della ritenuta erariale -, i Buoni fruttiferi sono assoggettati ad una ritenuta fiscale sugli interessi maturati e solo gli interessi maturati sui Buoni emessi fino al 20.9.1986 sono esenti da detta ritenuta. In particolare, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1.9.1987 al 23.6.1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Infine, successivamente al 1° gennaio1997, l'imposta sostitutiva è del 12,50%;
- inoltre, il D. M. del Tesoro del 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 145/97), istitutivo del Buono Ordinario della serie «T» e del Buono a Termine della serie «AG», stabilisce all'art. 7 che: "... Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale";
- sulla stessa linea il parere di Cassa Depositi e Prestiti espresso in risposta ad un sottoscrittore di buoni della stessa tipologia di quella in ricorso (cfr. allegato 3 alle controdedeuzioni).

Parte ricorrente, lette le controdeduzioni, insiste nelle repliche per l'accoglimento della domanda. E chiede dunque di "confermare i valori indicati nel retro del Buono fruttifero e di indicare il valore di rimborso definitivo, al netto della ritenuta fiscale.

Parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In relazione all'eccezione in tal senso sollevata dalla Parte Resistente, si osserva che il buono oggetto di ricorso scadrà il 31.12.2019. Dalla documentazione in atti non emerge evidenza che il cliente abbia riscosso i buoni oggetto di ricorso essendosi, limitandosi a contestarne il valore di rimborso prospettato dall'intermediario, sia pure per un ammontare determinato.

In tali casi, l'orientamento condiviso dai Collegi ABF – fermi restando gli altri presupposti di ricevibilità – considera il ricorso ammissibile anche in mancanza di preventiva riscossione dei buoni in controversia, a condizione tuttavia che gli stessi siano scaduti.

Inoltre, parte resistente si difende in merito eccependo che la differenza di rendimento tra



quanto corrisposto in sede di rimborso dei cinque buoni appartenenti *ab origine* alla serie Q e quanto contestato e richiesto dal ricorrente è dovuta all'applicazione della normativa fiscale.

In particolare, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1.9.1987 al 23.6.1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Infine, successivamente al 1° gennaio1997, l'imposta sostitutiva è del 12,50%.

Da tanto deriva l'incompetenza *ratione materiae* di questo Arbitro (tra i numerosi precedenti ABF in tema di incompetenza *ratione materiae* in ordine alla verifica dell'esatta applicazione della normativa fiscale da parte dell'intermediario convenuto in relazione ad un caso analogo al presente si veda Collegio di Napoli, decisione n. 7071/16).

Per entrambe le predette ragioni, il ricorso è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da MARCELLO MARINARI